

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 7 aprile 2014 n. 78.14

Ragazzi ticinesi in cerca di un apprendistato a casa, perché sostituiti da giovani frontalieri?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 7 aprile 2014 riguardante gli apprendisti frontalieri e in particolare gli apprendisti frontalieri maggiorenni.

In merito alle singole domande da lei poste lo scrivente Consiglio di Stato risponde nel seguente modo.

1. Quanti sono gli apprendisti frontalieri?

Alla fine della campagna di collocamento 2013, vale a dire a fine ottobre 2013, risultavano in vigore nei diversi anni di formazione 806 contratti di tirocinio stipulati con apprendisti residenti all'estero. Ciò corrisponde a circa il 9% rispetto ai 9'000 contratti di tirocinio stipulati nel nostro Cantone.

2. In quale settore sono occupati?

Rispetto agli 806 contratti stipulati, 698 contratti (86,6%) riguardavano i settori dell'artigianato, dell'edilizia e dell'industria, 64 (7,9%) il settore del commercio e dei servizi e 44 (5,5%) il settore sociosanitario.

Si conferma pertanto una tendenza di lunga data, nel senso che in particolare nel settore dell'artigianato e dell'edilizia la presenza di apprendisti residenti in Italia è piuttosto marcata, e questo ormai da diversi decenni, in risposta alle esigenze che manifesta il mondo del lavoro.

3. Come viene monitorato il fenomeno?

La gestione dei contratti di tirocinio è stata informatizzata e ciò consente di monitorare costantemente l'evoluzione per professione e per tipologia di apprendista.

4. È vero che vengono assunti lavoratori formati e adulti d'oltre confine spacciandoli per apprendisti?

Premettiamo che la scelta nell'assunzione di un apprendista viene effettuata dall'azienda formatrice, la quale stipula con l'apprendista un contratto di tirocinio regolamentato sulla base delle norme contenute nel Codice federale delle obbligazioni. Al Cantone spetta il compito di

approvare il contratto stipulato fra le due parti contraenti, dopo un controllo formale dei dati presentati.

Consapevoli tuttavia dei problemi e dei possibili abusi in caso di assunzione di apprendisti frontalieri maggiorenni, a partire dal 2013, sulla base della risoluzione governativa n. del 2229 del 30 aprile 2013, che le alleghiamo, la Divisione della formazione professionale ha ricevuto il mandato di verificare il percorso formativo e lavorativo precedente per i nuovi contratti stipulati da persone maggiorenni residenti all'estero e questo per le professioni ritenute maggiormente a rischio di concorrenza per i giovani residenti in Ticino.

Sono stati quindi verificati complessivamente 182 dossier di apprendisti frontalieri maggiorenni nelle professioni in questione e in 16 casi il contratto di tirocinio non è stato approvato dalla Divisione della formazione professionale, in quanto la formazione precedentemente assolta all'estero poteva essere riconosciuta direttamente dall'autorità federale senza ulteriori formazioni. In altri 29 casi la formazione conseguita all'estero poteva essere solo parzialmente riconosciuta, per cui alla persona in formazione è stata concessa una riduzione della durata del tirocinio.

5. Come intende il Consiglio di Stato arginare questo fenomeno che, di fatto, preclude il lavoro ai nostri giovani?

Occorre qui ricordare che il contesto relativo alla formazione professionale è regolato innanzitutto a livello federale. Ciononostante, come più sopra indicato, nel 2013 sono già state adottate una serie di misure volte a frenare il fenomeno nei settori ritenuti più a rischio per i giovani residenti in Ticino.

In effetti a fine campagna di collocamento 2013 tutti i giovani che hanno concluso la scuola dell'obbligo hanno potuto trovare una soluzione formativa, in tirocinio o con la frequenza dell'anno di pretirocinio, e in particolare il rischio di un aumento degli apprendisti frontalieri nei settori del commercio, della vendita e del sociosanitario non si è verificato.

Ulteriori misure sono attualmente in fase di verifica e di valutazione e verranno decise dallo scrivente Consiglio ancora nel corso delle prossime settimane.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegata: copia RG n. 2229 del 30 aprile 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

considerato che nella formazione professionale di grado secondario II le persone in formazione e gli operatori della formazione pratica stipulano un contratto di tirocinio retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di tirocinio (art. 344 a 346a), che deve essere approvato dalla competente autorità cantonale (per il Cantone Ticino dalla Divisione della formazione professionale);

tenuto conto che per l'ammissione alle scuole professionali a tempo pieno valgono i principi sanciti dall'art. 1a del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, vale a dire che sono ammissibili a queste scuole gli allievi domiciliati o residenti nel Cantone Ticino;

rilevato che alle scuole professionali a tempo pieno possono essere eccezionalmente ammessi allievi domiciliati fuori Cantone solo previa autorizzazione della Divisione della formazione professionale e con il prelievo di una tassa annua di fr. 7'100.- per le scuole professionali secondarie a tempo parziale e di fr. 13'500.- per le scuole professionali secondarie a tempo pieno;

ritenuto che la normativa di cui sopra non è applicabile agli apprendisti che frequentano un tirocinio duale, con contratto di tirocinio stipulato fra un datore di lavoro ed un apprendista, poiché per disposizione federale l'insegnamento obbligatorio deve essere gratuito (art. 22 cpv. 2 Legge federale sulla formazione professionale);

osservato che nel caso del tirocinio duale il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro (art. 344 del Codice delle obbligazioni);

ritenuto pertanto che scopo del contratto è la formazione dell'apprendista e che di conseguenza le persone già formate all'estero o che dispongono di una pluriennale esperienza lavorativa in una professione possono usufruire del riconoscimento del loro titolo di studio da parte dell'autorità federale, rispettivamente dell'organizzazione di una procedura di qualificazione secondo l'art. 32 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;

preso atto che in base ai dati di fine marzo 2013 figurano stipulati ca. 9'000 contratti di tirocinio, di cui 726 con apprendisti frontalieri e fra questi circa 2/3 hanno 18 anni o un'età superiore;

rilevata la necessità di vagliare in futuro i nuovi contratti di tirocinio per verificare che effettivamente si tratti di casi di formazione che rientrano nei disposti di cui all'art. 344 del Codice delle obbligazioni, così da poter mettere a disposizione delle persone residenti nel Cantone un numero adeguato di posti di tirocinio;

osservato come occorra evitare il più possibile aggravii amministrativi e finanziari per i servizi dell'Amministrazione cantonale e che pertanto si dovrà giocare forza delimitare le professioni in cui esercitare la verifica sopraindicata;


su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

risolve:

1. I datori di lavoro e le associazioni professionali attive nel Cantone Ticino sono invitate a voler dare priorità in caso di assunzione di apprendisti alle persone residenti in Ticino.
2. Per i contratti di tirocinio stipulati con persone maggiorenni residenti all'estero la Divisione della formazione professionale è incaricata di verificare il percorso formativo e lavorativo precedente, in modo da determinare se, in alternativa, queste stesse persone possono usufruire di un riconoscimento del loro titolo da parte dell'autorità federale, rispettivamente dell'organizzazione di una procedura di qualificazione secondo l'art. 32 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 novembre 2003.
3. La verifica di cui sopra concerne inizialmente le seguenti professioni: assistente dentale, assistente di farmacia, estetista, impiegato di commercio, impiegato di commercio al dettaglio, installatori nel ramo elettricità, meccanico per automobili.
La Divisione della formazione professionale potrà ampliare l'elenco delle professioni sopraindicate a dipendenza delle risorse a disposizione.
4. Una volta ultimata la verifica e se sono ossequiati i requisiti posti, la Divisione della formazione professionale procederà all'approvazione dei contratti di tirocinio; solo a quel momento sarà inviata la convocazione da parte della scuola professionale.
5. Nel caso in cui il candidato apprendista ottenga il riconoscimento del titolo ottenuto o l'ammissione alla procedura secondo l'art. 32 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale il contratto di tirocinio non verrà approvato.
6. Intimazione a:
Direzione della Divisione della formazione professionale, per sé, per le scuole professionali e per le associazioni professionali.
7. Comunicazione a:
 - Direzione DECS;
 - Sezione:
 - delle finanze;
 - del lavoro.
 - Ufficio:
 - delle misure attive;
 - dell'orientamento scolastico e professionale, per sé e per le sedi regionali (6);

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella